

Studio Fabrizio Mariani
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova
Tel. e. fax. 010.59.58.294
f.mariani@studio-mariani.it

Sigg. Clienti – Loro sedi
Genova, 30 maggio 2014.

Oggetto: obbligo di fattura elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

A decorrere dal prossimo 6 giugno, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (rectius, taluni soggetti pubblici), è obbligatoria la fattura elettronica.

Come noto, la legge 244/2007 ha previsto che gli enti a cui occorre inviare la fattura in formato elettronico sono:

1. le amministrazioni pubbliche: vale a dire gli enti e i soggetti indicati nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, autorità indipendenti, amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 – **decorrenza 6 giugno 2014;**
2. le amministrazioni autonome – **decorrenza 31 marzo 2015.**

Il MEF con circolare n. 1 del 31/03/2014 ha fornito alcuni chiarimenti.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – DECORRENZA 6/6/2014

A titolo esemplificativo occorre la fattura elettronica verso:

- Ministeri;
- Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Demanio;
- Istituzioni scolastiche (in quanto emanazioni del Ministero dell'Istruzione);
- INAIL;
- INPS;
- Casse Nazionali di Previdenza (notai, commercialisti, ingegneri, etc.).

ALTRE AMMINISTRAZIONI – DECORRENZA 31/3/2015

Tra le altre pubbliche amministrazioni e le amministrazioni locali, si segnalano:

- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- ASL;
- CCIAA;
- Consorzi interuniversitari di ricerca, ecc.

L'elenco completo degli enti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica è disponibile al link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-1.htm>

SENZA FATTURA ELETTRONICA NON SI INCASSA

Trascorsi **tre mesi** dalla data di decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

COME ELABORARE LA FATTURA ELETTRONICA (FatturaPA)

Per fattura elettronica (**FatturaPA**) s'intende un documento nel particolare formato **XML** (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica digitale (non si tratta di un PDF). Tale formato XML è

l'unico accettato dal Sistema d'interscambio (particolare piattaforma telematica mediante la quale avviene l'invio della fattura alla PA).

Il suddetto documento, denominato **FatturaPA**, prevede indicazione, oltre alle cosiddette ordinarie "informazioni fiscali" obbligatorie ai sensi del DPR 633/1972, di numerose e articolate ulteriori informazioni tra le quali il **codice destinatario**.

Il codice destinatario

Il codice destinatario identifica in maniera univoca l'Ufficio al quale è destinata la fattura. Questo deve coincidere con il codice indicato nell'anagrafica dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), disponibile sul sito <http://www.indicepa.gov.it>. Coloro i quali devono emettere fattura alla PA hanno l'obbligo di richiedere il codice identificativo all'ufficio destinatario della fattura per tutti i contratti di fornitura in corso. Peraltro, per i futuri contratti di fornitura, esso risulta essere un dato obbligatorio ai fini della stipula del contratto.

Le altre informazioni

La fattura elettronica prevede l'indicazione di una serie di informazioni necessarie a consentire al sistema informatico di gestione dei pagamenti della PA l'ottenimento di tutti i dati relativi al rapporto contrattuale (ordine d'acquisto, contratto, fatture collegate, informazioni sulla cassa previdenziale, etc.), ovvero di ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singola amministrazione (es. DDT associati alla fattura, condizioni e termini di pagamento della fattura, dettagli sul tipo di beni/servizi ricevuti, ecc.).

Denominazione del file da trasmettere

Il file così compilato deve essere nominato in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal sistema di interscambio, seguendo la seguente nomenclatura:

Codice Paese	Identificativo del trasmittente	Progressivo del File
--------------	---------------------------------	----------------------

Dove:

- per **Identificativo del trasmittente** si intende il codice fiscale del soggetto trasmittente;
- il **Progressivo del File** è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di cinque caratteri; esempi di nomi ammessi sono i seguenti:
 - IT_AAABBB99T99X99W_00001
 - IT_9999999999_00002
 - FR_12345678910_0000A

IT	9999999999	○00002
----	------------	--------

LA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

L'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura garantisce l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto del file stesso. I certificati di firma qualificata possono essere emessi dai "certificatori" presenti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (www.agid.gov.it). I certificati devono rispettare specifici vincoli. I suddetti enti certificatori chiaramente garantiscono il rispetto di tali vincoli.

MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA E SUA TRASMISSIONE

L'invio della fattura va effettuato tramite la specifica piattaforma telematica denominata **Sistema di interscambio** (SDI), il quale effettua una serie di controlli (nome del file trasmesso, dimensione, verifica dell'integrità del documento) e provvede poi a inoltrarla all'Amministrazione committente.

La trasmissione della fattura al SDI può avvenire solamente tramite specifici canali dedicati. Conseguentemente ogni soggetto tenuto ad operare nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve dotarsi di uno dei seguenti canali:

- **Posta Elettronica Certificata (PEC):** in verità optare per questo sistema di trasmissione elimina l'obbligo di accreditarsi preventivamente alla piattaforma telematica. L'obbligo invece sussiste per gli altri canali di trasmissione sotto elencati.
- **SDICoop** (sistema di trasmissione per coloro che utilizzano servizi di cooperazione applicativa web services);
- **SPCoop** (sistema di trasmissione basato sul trasferimento tramite il sistema pubblico di connettività);
- **SDIFTP** (sistema di trasmissione basato sul trasferimento dati tramite protocollo FTP);
- **credenziali Entratel, Fisconline** o Carta Nazionale dei Servizi per l'invio attraverso Internet (sito www.fatturapa.gov.it).

LA TRASMISSIONE TRAMITE PEC

Per inviare la prima fattura elettronica alla pubblica amministrazione tramite PEC è necessario predisporre il file in **formato XML** e allegarlo a un messaggio di PEC (è anche possibile allegare al messaggio di PEC un file archivio contenente più documenti XML destinati alla stessa PA). Il messaggio, comprensivo dell'allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes per garantire la corretta trasmissione. L'indirizzo PEC a cui destinare il file è sdi01@pec.fatturapa.it

LE RICEVUTE DI CONSEGNA O DI SCARTO

A seguito dell'invio della fattura, il sistema rilascia al soggetto:

- una **ricevuta di consegna** in caso di esito positivo;
- una **notifica di mancata consegna** in caso di esito negativo, con indicazione degli errori riscontrati.

La circolare n.1/2014 del Dipartimento Finanze ha precisato che la fattura si considera emessa anche in caso di notifica di mancata consegna da parte del SDI, in quanto tale ricevuta costituisce prova certa dell'emissione della fattura.

IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DELLA FATTURA

Il mancato recapito alla Pubblica Amministrazione della fattura elettronica può verificarsi in diversi casi:

A) L'amministrazione è censita in IPA, ma non è disponibile il codice univoco

Il SDI, respinge la fattura segnalando l'ufficio competente, in caso contrario inoltra la fattura all'ufficio centrale della PA.

B) L'amministrazione non è censita in IPA

Nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto comunicazione del codice ufficio e l'Amministrazione non sia censita in IPA, è possibile indicare il codice di default predefinito "999999". A questo punto il sistema verifica l'esistenza di un unico ufficio destinatario indicando al fornitore il codice da utilizzare.

Diversamente il sistema rilascia una Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito. Solo a seguito della ricezione di tale documento, il fornitore può trasmettere direttamente la fattura all'Amministrazione tramite altri canali (PEC o altro).

C) Impossibilità di trasmissione all'Amministrazione per cause tecniche

Nel caso non sia possibile risolvere entro 10 giorni, al mittente viene rilasciato un attestato di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito. Come nel caso precedente, il fornitore potrà trasmettere la fattura direttamente alla Pubblica Amministrazione competente (PEC o altro).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si inviano distinti saluti.

Studio Mariani